

**Determinazione n. 93 /2013**

**Padova, 26 marzo 2013**

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE:  
MECCATRONICA**

La legge n. 224/2012 “Modifica all’art. 1 della legge n. 122/1992, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, entrata in vigore il 05.01.2013, prevede che l’attività di autoriparazione si suddivida in tre sezioni:

- meccatronica
- carrozzeria
- gommista

Dal 05.01.2013, pertanto, non è più possibile presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le sezioni di “meccanica/motoristica” e/o “elettrauto” ma soltanto per l’unica sezione di “meccatronica”.

Entro il 05.06.2013 le Regioni e le provincie autonome adegueranno i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali prevedendo dei corsi abilitanti, in aggiunta all’esperienza professionale, alla nuova attività di “meccatronica”.

La Legge n. 224/2013 detta le seguenti disposizioni *transitorie* per le imprese già regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e/o all’Albo delle imprese artigiane per l’attività di meccanica/motoristica e/o elettrauto alla data del 05.01.2013:

- 1) le imprese già iscritte e abilitate per entrambe le attività di “meccanica/motoristica” e di “elettrauto” alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2013, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di “meccatronica”;
- 2) le imprese già iscritte e abilitate per le attività di “meccanica/motoristica” o di “elettrauto” alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2013, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi e cioè fino al 04.01.2018.

Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2) dell’art. 7 della legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2) del predetto art. 7, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.



In mancanza di tale dimostrazione, decorso il termine, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.

- 3) qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare, abbia già compiuto cinquantacinque anni (sia quindi nato entro il 4.1.1958), può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente in materia.

La circolare n. 3659 del 11.3.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea che la finalità perseguita dal legislatore, nella sua riforma della norma sull'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stata quella di superare la dicotomia tra "elettrauto" e "meccanica/motoristica" ormai superata e nel contempo salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime e che il legislatore non avrebbe inteso la meccatronica quale somma algebrica delle sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ma avrebbe preso atto che - nelle attuali automobili e motoveicoli - non è possibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico. Il Ministero rileva altresì che per alcune tipologie di attività quali, ad esempio, la riparazione della centralina elettronica, del cambio automatico, dell'impianto ABS o ESP, di impianti d'iniezione elettronica, di impianti di condizionamento risulta impossibile distinguere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico e tali componenti sono ormai da almeno dieci anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Il Ministero ritiene di conseguenza necessario valutare i requisiti di cui al **comma 2) lettera c)** dell'art. 7 della legge 122/1992 (**diploma e laurea** - requisiti esclusivamente culturali) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica; non ricercando cioè titoli che abilitino sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ma rilevando - dal piano di studi del richiedente - la presenza di materie o elementi di approfondimento che rispondono alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente, con riferimento al **comma 2) lettera a)** dell'art. 7 (**esperienza qualificata**), si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non in relazione alla singola sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale risultava abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma l'effettivo lavoro da esso svolto nell'ambito delle proprie competenze.



Pertanto, indipendentemente dalla sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente che intende avviare una nuova impresa, se risulta (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) che costui abbia operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi - quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale - non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.

Il Ministero nella stessa circolare dispone che - per evitare sperequazioni ed asimmetrie nei confronti dei soggetti già attivi e responsabili tecnici per meccanica/motoristica o elettrauto al 04.01.2013 - tale valutazione in concreto dell'attività effettivamente svolta deve essere effettuata, su richiesta, anche per quest'ultimi.

In conclusione si dispone che sia possibile richiedere la verifica del possesso dei requisiti relativi all'attività di meccatronica come di seguito indicato:

- **le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica o di elettrauto** alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2013, per il tramite del loro responsabile tecnico, **possono chiedere l'abilitazione e l'aggiunta dell'attività di meccatronica** dimostrando - **con n. 7 fatture per anno, per tre anni negli ultimi cinque** - l'esercizio di attività complesse quali la riparazione della centralina elettronica, del cambio automatico, dell'ABS o dell'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica.
- **i dipendenti o i collaboratori familiari di imprese iscritte** ed abilitate per meccanica/motoristica o elettrauto **possono chiedere l'iscrizione** al registro delle imprese per l'attività di "meccatronica" dimostrando - **attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante datore di lavoro** - che il richiedente ha operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale.

IL CONSERVATORE

(D.ssa Roberta Toney)